



Prefettura Milano - UTG  
Prot. Uscita del 27/11/2020  
Numero: **0278507**  
Classifica: CAT 15.5

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*  
*di Milano*



Prot. n. 15.5/2020-002593

Milano, 26 novembre 2020

Ai Sigg.ri Sindaci  
dei Comuni della Città  
Metropolitana di Milano (compreso  
il Capoluogo)

**Loro Sedi**

e p.c.

Al Sig. Questore di Milano  
Al Sig. Comandante Provinciale  
dell'Arma dei Carabinieri di Milano  
Al Sig. Comandante Provinciale  
della Guardia di Finanza di Milano

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. INDICAZIONI NELLA PROSPETTIVA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA LOMBARDIA COME "ZONA ARANCIONE".

Nella prospettiva della preannunciata riclassificazione della Lombardia come zona caratterizzata da uno scenario di elevata gravità (c.d. "zona arancione"), l'applicabilità dell'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 verrà meno, ferma restando la vigenza delle altre disposizioni contenute nel medesimo DPCM, in particolare dell'art. 2, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive emanate dalla Regione Lombardia.

Si richiama pertanto l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di operare con sinergia ed omogeneità di azione, al fine di agevolare una ripresa non solo graduale e progressiva, ma anche in piena sicurezza, quindi duratura.

A tal fine, si tramette in allegato una tabella di raffronto tra le disposizioni che caratterizzano la zona arancione rispetto alla c.d. "zona rossa", quale supporto per rendere maggiormente evidente ciò che cambia e ciò che, invece, resta invariato.

Preme, inoltre, evidenziare alcuni aspetti che hanno formato oggetto di particolare approfondimento.

Sotto il profilo della mobilità ultracomunale, si richiamano i chiarimenti forniti dal Governo sul proprio sito istituzionale con formulazione analoga tanto per le zone rosse quanto per quelle arancioni, secondo cui *"fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati"*.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

Per quanto attiene, invece, alla prevenzione dei fenomeni di assembramento, si richiama la circolare già diramata da questa Prefettura prot. n. 0264656 dello scorso 13 novembre.

Infine, con riferimento alla ristorazione con asporto, si evidenzia che il Ministero dell'Interno, con circolare dello scorso 20 novembre, ha chiarito quanto segue:

- la vendita con asporto determina sempre l'allontanamento del cliente dal locale, essendo vietata la consumazione di cibi e bevande sul posto;
- l'esercente, oltre a far rispettare il distanziamento interpersonale, dovrà aver cura di avvisare il cliente di tale obbligo;
- riguardo alla sfera del cliente, quest'ultimo avrà a suo carico anche l'obbligo di rispettare il divieto di assembramento, indipendentemente dalla distanza rispetto all'esercizio pubblico, atteso che la disposizione in esame risponde alle finalità di contenimento dei fenomeni aggregativi.

Da ultimo si evidenzia che, in caso di riclassificazione della Lombardia come "zona arancione", si registrerà una ripresa delle attività nei diversi settori del commercio e della ristorazione.

Per consentire alla sanità e ai servizi essenziali di svolgere i propri compiti nel migliore dei modi, occorre quindi operare in piena collaborazione su più fronti per evitare gli errori e le leggerezze, non imputabili a particolari categorie, che hanno caratterizzato l'estate scorsa.

Da tale punto di vista, si rende quanto mai opportuno che le SS.LL. pongano in essere una forte attività di sensibilizzazione delle collettività amministrare per una osservanza, scrupolosa fin nei dettagli, di tutte le norme e prescrizioni anti-Covid.

Si evidenzia, tra i tanti, l'obbligo previsto dall'art. 1, comma 5, del DPCM 3 novembre 2020, ai sensi del quale i locali aperti al pubblico e gli esercizi commerciali debbono esporre all'ingresso un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Questa semplice esposizione di un cartello presuppone, in realtà, un attento esercizio di responsabilizzazione da parte di ciascun esercente e rende più speditivo e collaborativo il controllo che gli operatori addetti dovranno esercitare, in modo tanto più attento ed intenso con il progredire del rientro alla normalità.

Si invitano pertanto le SS.LL. ad evidenziare tali aspetti alle rispettive Polizie Locali, affinché nel piano di controlli attivato effettuino anche verifiche sul rispetto della previsione in questione.

PREFE MILANO
27 NOV. 2020
ORE .....
PROT. N° .....

IL PREFETTO  
(Saccone)